



## *Ministero della Transizione ecologica*

Dipartimento per l'Energia  
Ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTI** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii, che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;



**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTA** la nota Enel-PRO n. 14947 del 1 ottobre 2019 (prot. MiSE n. 21421 del 2 ottobre 2019) comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui la Enel Produzione S.p.A. ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Larino, sita nel Comune di Larino (CB), mediante la sostituzione delle due unità turbogas da 125 MWe (430 MWt) ciascuna con due nuove unità turbogas da 150 MWe (394 MWt) ciascuna;

**VISTA** la nota prot. n. Enel-PRO 02/10/2019-15005 (prot. MiSE 21519 del 2 ottobre 2019), con cui l'Enel Produzione S.p.a. ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire ed allegato la relativa quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che, sulla base della documentazione allegata all'istanza, la centrale esistente ha le seguenti caratteristiche:

- è una centrale termoelettrica composta da due gruppi turbogas da 125 MWe cadauno, denominati LR1 e LR2 entrati in servizio il 01/12/1992. A partire, rispettivamente dal 01/03/2000 e 23/09/2002 sono stati posti in assetto di indisponibilità all'esercizio e non hanno più prodotto energia elettrica. In seguito alle criticità del servizio elettrico nazionale emerse nel periodo estivo del 2003, il gruppo 2 (LR2) è stato nuovamente reso disponibile al normale esercizio dal 15/12/2003 ed il gruppo 1 (LR1) dal 10/03/2004; a partire da tale data, entrambi i gruppi hanno esercito esclusivamente a gas naturale;
- L'energia elettrica prodotta dall'impianto di Larino viene immessa nella rete a 150 kV mediante trasformatore elevatore 15/150 kV – 130 MVA; in caso di inattività dell'impianto, i servizi ausiliari e generali vengono alimentati dalla rete locale di media tensione mediante il trasformatore di avviamento.
- Il gas naturale necessario all'alimentazione dei turbogas è approvvigionato tramite metanodotto SNAM che alimenta i due gruppi tramite una linea di decompressione e condizionamento composta da un filtro, un primo riscaldatore, seguito da valvola regolatrice di pressione, contatore fiscale, un secondo riscaldatore. Il riscaldamento del gas naturale è effettuato con acqua calda fornita da due caldaie ausiliarie da 2000000 kcal/h, funzionanti in parallelo (una in esercizio e una di riserva), anch'esse alimentate a gas naturale. La portata massima di gas naturale per l'alimentazione dei due turbogas è di 80000 Nm<sup>3</sup>/h, con pressione massima di arrivo alle linee di decompressione di 70 barg e pressione di funzionamento, a valle della linea di riduzione, di 18,5 barg.

**CONSIDERATO** che il progetto di modifica proposto, illustrato nella documentazione tecnica allegata all'istanza Enel-PRO n. 14947 del 1 ottobre 2019, prevede i seguenti interventi:



- la sostituzione delle due unità turbogas esistenti (125 MWe e 430 MWt) con altrettante unità turbogas di taglia di circa 150 MWe e circa 394 MW, progettate con criteri più avanzati di efficienza e compatibilità ambientale e proposti nel pieno rispetto delle Best Available Techniques Reference document (BRef) di settore, caratterizzate da una efficienza più elevata e performances ambientali migliori rispetto alle unità produttive esistenti;
- l'alimentazione dei nuovi turbogeneratori tramite il metanodotto SNAM da 16" di 1a specie esistente che alimenta l'attuale stazione trattamento gas lato Sud-Est a servizio delle attuali unità;
- il collegamento dei nuovi gruppi alla rete elettrica nazionale per il tramite della connessione alla rete elettrica nazionale esistente, che manterrà invariate le sue caratteristiche (l'energia prodotta viene immessa in rete alla tensione di 150 kV con un allacciamento alla locale stazione elettrica di Terna);

**VISTA** la nota prot. n. 21672 del 3.10.2019 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., alla modifica della configurazione della centrale termoelettrica di Larino (CB) mediante la sostituzione delle due unità turbogas esistenti (125 MWe e 430 MWt) con altrettante unità turbogas di taglia pari a circa 150 MWe e circa 394 MW;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- ha contestualmente sospeso di fatto il procedimento autorizzativo, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, considerato che, in base ai dettami di legge, l'esito positivo della valutazione ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria per la conclusione del procedimento di cui al D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alle suddette valutazioni ambientali:

- Con istanza prot. Enel-PRO-01/10/2019-14950, acquisita al prot. 24924/DVA del 02/10/2019, Enel Produzione S.p.A. ha chiesto l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare in merito ad un progetto di rifacimento delle due unità di produzione esistenti nella centrale termoelettrica di Larino (CB).
- Con nota n. 30378 del 21 novembre 2019, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MATTM ha comunicato che, sulla base degli elementi informativi complessivamente forniti dalla Società, si ritiene che gli interventi di cui trattasi necessitino di una valutazione ambientale, quantomeno, secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
- Con nota prot. Enel-PRO-15/01/2020-587, Enel Produzione S.p.A. ha quindi presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto;



- Con nota prot. n. 51 del 19.02.2021 la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MATTM ha emanato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il decreto di esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto in epigrafe corredato del parere CTVA n. 150 del 29.01.2021, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali.

**VISTA** la nota prot. n. 8040 del 15 marzo 2021 con cui il Ministero della Transizione ecologica, a valle della determinazione del MATTM di esclusione dalla VIA n. 51 del 19 febbraio 2021, ha comunicato il riavvio del procedimento fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità sincrona al 31 maggio 2021, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria;

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento, oltre a non essersi reso necessario l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità "sincrona", sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii:

- Nota prot. 154157 del 22 ottobre 2019 con cui ENAV ha comunicato la procedura per effettuare la valutazione preliminare ai fini della verifica di potenziali impatti alla navigazione aerea, precisando le modalità per effettuare, qualora necessario, l'iter autorizzativo dell'ENAC.
- nota prot. 0011452 del 15-11-2019 con cui il Comando Vigili del fuoco Campobasso – Ufficio Prevenzione Incendi ha comunicato che [...] "per le valutazioni di competenza di questo Comando ai fini della normativa di prevenzione incendi, è necessario produrre l'istanza di Valutazione del Progetto, prevista dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011 [...];
- nota del 6 maggio 2021 con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, nel sollecitare quanto già richiesto con nota 11452 del 15-11-2019, ha comunicato alla società Enel Produzione S.p.A. la possibilità di richiedere il Nulla osta di fattibilità (NOF) ai sensi dell'art. 8 del DPR 151/2011;
- nota prot. 8233 del 28 maggio 2021 con cui la società Enel Produzione S.p.A. ha provveduto a comunicare l'avvenuto caricamento della documentazione ai fini della richiesta di NOF ai sensi dell'art. 8 del DPR 151/2011 sul portale SUAP del Comune di Larino;
- nota prot. 6561 del 9 giugno 2021 con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, esaminata la documentazione, ha espresso il proprio parere favorevole (NOF) alla realizzazione del progetto, subordinato al rispetto di prescrizioni.

**VISTA** la nota n. 22753 del 20 luglio 2021 con cui il Ministero della Transizione ecologica, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., decorso il tempo limite fissato per l'espressione dei pareri di competenza, non essendosi verificate le condizioni per indire la Conferenza di servizi in simultanea, ha comunicato la conclusione favorevole della conferenza di servizi asincrona e ha proposto alla **Regione Molise** l'adozione dell'intesa regionale da esprimersi inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (DGR);

**VISTA** la nota acquisita al prot. MiSE n. 24462 del 4 agosto 2021 con cui la Regione Molise ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'intesa alla realizzazione del progetto, indicando a tal fine una conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art 14 bis) della L. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri da parte degli interlocutori istituzionali;



**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.353 del 22/10/2021 con cui la Regione Molise, concluso positivamente il procedimento summenzionato, ha adottato l'Intesa alla realizzazione del progetto;

**VISTA** la nota prot. n. ENEL-PRO 9299 del 16 giugno 2021 (prot. ingresso MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti-*pantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.”;

**PRESO ATTO** che l'istanza presentata è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.);

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Autorizzazione**

1. L'Enel Produzione S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma, codice fiscale e partita iva 05617841001 - è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., alla modifica della Centrale termoelettrica di Larino (CB) mediante la sostituzione delle due unità turbogas esistenti (125 MWe e 430 MWt) con altrettante unità turbogas di taglia di circa 150 MWe e circa 394 MW, in conformità al progetto di cui all'art. 2 e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e delle condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate all' art. 4.

### **Art. 2**

#### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Enel Produzione S.p.A. con l'istanza n.



Enel-PRO 02/10/2019-15005 e integrato con le modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.

2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e ss.mm.ii..
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Enel Produzione S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Molise e al Comune di Larino, nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio delle nuove unità, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

### **Art. 3 Programma dei lavori**

1. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Molise nonché al Comune di Larino, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato ovvero entro 52 mesi dalla data di autorizzazione.
4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, la Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.

### **Art. 4 Prescrizioni**

1. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente



disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.

2. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
  
3. La Enel Produzione S.p.A. è tenuta inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
  - a) **Prescrizioni del Ministero della Transizione ecologica – DG CRESS – emanate con decreto di esclusione dalla VIA n. 51 del 19 febbraio 2021 su Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 150 del 29 gennaio 2021:**
    1. In relazione ai fenomeni gravitativi di tipo scivolamento rotazionale/traslato che secondo l'Inventario dei Fenomeni Franosi (IFFI) di ISPRA interessano la scarpata posta al margine orientale della centrale termoelettrica, risulta necessario verificare le condizioni di stabilità del versante e l'eventuale sussistenza di fenomeni di erosione accelerata attraverso opportune indagini geomorfologiche e geologico-tecniche, individuando se del caso idonei interventi di mitigazione volti alla messa in sicurezza del versante (ante operam, prima dell'avvio della fase di cantiere – enti coinvolti: ISPRA)
    2. Considerato l'incremento delle ore di esercizio, si dovrà garantire che le ulteriori 300 ore saranno realizzate nel periodo aprile – settembre al fine di evitare un possibile incremento delle concentrazioni di inquinanti nei periodi dell'anno in cui si verificano le condizioni meteorologiche meno favorevoli per la dispersione degli inquinanti in atmosfera (post operam – enti coinvolti: ISPRA)
    3. Considerato l'incremento delle ore di esercizio e quindi del combustibile utilizzato, si dovrà produrre annualmente un rendiconto delle emissioni climalteranti al fine di evidenziare la loro progressiva riduzione necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari (post operam – enti coinvolti: ISPRA)
    4. Il proponente, dovrà presentare lo screening VIS secondo linee-guida VIS ISTISAN 09/19. La prescrizione sarà considerata non ottemperata ove dovesse risultare dallo screening della VIS una criticità sanitaria (ante operam, prima dell'avvio della fase di cantiere – enti coinvolti: MiTE)
    5. Il proponente, dovrà presentare:
      - i dati epidemiologici specifici sull'insieme dei comuni su cui si evidenzia l'impatto della Centrale.



- i dati di mortalità e dei ricoveri ospedalieri includendo tutti gli indicatori che lo studio SENTIERI ritiene potenzialmente associati alle emissioni delle centrali termoelettriche.
- un monitoraggio sanitario, d'intesa con la ASREM locale, entro due anni dal termine dei lavori per verificare su un campione di popolazione che non ci sia una associazione tra esposizione individuale direttamente misurata o stimata indirettamente attraverso la modellistica diffusionale e gli indicatori epidemiologici.

(ante operam, corso d'opera e post operam – ente coinvolto MiTE))

6. Dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio acustico per la fase di corso d'opera e quella di esercizio. Il piano dovrà consentire la determinazione dei livelli sonori al fine del loro confronto con i valori limite, compreso quello di immissione differenziale, in quanto dovuto ai sensi della circolare del Ministro dell'ambiente 6 settembre 2004 "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali", comma 6 "Impianti a ciclo produttivo continuo". Allo scopo di consentire una corretta esecuzione delle campagne di misure fonometriche e la corretta applicazione della predetta circolare 6 settembre 2004 occorrerà effettuare, in accordo con ARPA Molise e prima dell'arresto degli impianti nella configurazione attuale:
- la determinazione dei livelli sonori da utilizzare come rumore residuo, ai fini della applicazione del criterio differenziale da valutare secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", in combinato disposto con la citata circolare:
  - il censimento di tutti i ricettori abitativi presumibilmente impattati attraverso la verifica dell'effettiva destinazione d'uso dedotta dai certificati catastali, presso i quali saranno svolte le operazioni di misure fonometriche.

Il piano dovrà inoltre indicare inoltre le azioni di mitigazione da adottare in caso di accertamento del superamento dei valori limite in fase di esercizio ed anche attraverso la revisione della programmazione delle operazioni di modifica dell'impianto e la riduzione della durata di lavorazioni rumorose, per la fase di corso d'opera. Nell'elaborazione dei livelli sonori rilevati dalle misure eseguite, al fine di valutare correttamente la rumorosità presente nell'area, nel caso del ricorso a livelli statistici dovrà essere fornita la dimostrazione della significatività di tali scelte, soprattutto nell'ottica della valutazione degli effetti cumulativi di tutte le sorgenti presenti nell'area.

(ante operam, corso d'opera e post operam- ente coinvolto ARPA Molise)

#### **b) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso – Ufficio Prevenzione Incendi**

1. Prima dell'avvio dei lavori, la Enel Produzione S.p.A. è tenuta alla presentazione della Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011

### **Art. 5**

#### **Esercizio ai fini ambientali**

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.





**Art. 6**  
**Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito *Internet* del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.minambiente.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE  
(**Dr. Mariano Grillo**)